Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **921.**

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075, per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, è prorogato fino a quando resterà operante l'accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA — MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **922.**

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da Paesi diversi.

Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.

Art. 2.

Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di « rimpatriato » rilasciato dalle autorità consolari o dal Ministero degli affari esteri è riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su domanda dell'interessato.

Art. 3.

L'indennità di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunità protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronicario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.

La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

Art. 4.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — MORO — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **923.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 194 e 195, relativi alla scuola di specializzazione in « odontoiatria e protesi dentaria » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 194. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria con sede presso la clinica odontoiatrica.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi allievi nel numero di dodici per ciascun anno di corso per un totale complessivo di trentasei iscritti.

L'ammissione si ottiene previo concorso per titoli e per esami.

La durata dei corsi è di 3 anni.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni, debbono altresì frequentare il laboratorio di odontotecnica per l'intero anno scolastico.

Le vacanze saranno conformi al calendario universitario con un solo completo estivo (agosto).

Gli esami di profitto teorici e pratici, saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento ed approvato dal direttore della scuola.

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

Art. 195. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia ed igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (1° anno) - biennale;
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

Odontoiatria conservativa (2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) - biennale;
Paradontologia (1° anno) - biennale;
Anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) - biennale;
Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) - biennale;
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
Paradontologia (2° anno);
Esercitazioni pratiche.

La denominazione della « scuola di specializzazione in tisiologia » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, n. 661, è modificata in quella di « scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **924**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'« Istituto di I clinica delle malattie infettive » cambia la denominazione in « Istituto di III clinica medica generale e terapia medica ».

Art. 82, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di « tisiologia » muta la denominazione in quella di « tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ». Poiché la cattedra di tisiologia è coperta da un professore di ruolo, il professor Giuseppe Daddi, il suddetto professore viene trasferito nella cattedra di nuova denominazione.

Gli articoli da 775 a 784, relativi al corso di perfezionamento in « ingegneria nucleare » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare

Art. 775. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di perfezionamento in « ingegneria nucleare ». Il corso si prefigge lo scopo di fornire un panorama aggiornato sui sistemi nucleari per produzione di energia di nuova concezione. Al corso sono affiancati seminari di aggiornamento sulle tecniche relative all'impiego delle radiazioni nucleari.

Art. 776. — Il corso di perfezionamento in ingegneria nucleare ha la durata di un anno. Il corso è diretto da un professore ordinario della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 779.

Art. 777. — Al corso di perfezionamento in ingegneria nucleare sono ammessi i laureati in ingegneria nucleare.

Ai seminari di aggiornamento possono essere ammessi, in accordo con le norme di ammissione, i laureati presso le facoltà di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia.

Il consiglio del corso delibera tempestivamente l'inizio delle lezioni, il numero massimo degli iscritti e le norme per l'ammissione ai seminari nonchè il numero minimo di iscritti affinchè sia il corso sia i seminari di aggiornamento abbiano luogo.

Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso o dei seminari a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 778. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 779. — Gli insegnamenti impartiti nel corso di perfezionamento in ingegneria nucleare sono i seguenti:

1) Complementi di fisica nucleare;
2) Complementi di fisica dei plasmi;
3) Complementi di termotecnica del reattore;
4) Complementi di radioprotezione;
5) Complementi di chimica degli impianti nucleari;
6) Teoria dei reattori veloci;
7) Teoria dei reattori a fusione;
8) Ingegneria del reattore;
9) Danni da radiazione alle alte fluenze;
10) Tecnologie avanzate dei materiali;
11) Conversione diretta.

I seminari di aggiornamento riguardano uno dei seguenti argomenti:

1) Metodi nucleari di analisi e di controllo nella ricerca applicata;
2) Sorgenti di radiazione e strumentazione nucleare impiegati nell'industria e nella ricerca applicata.

Il primo seminario di aggiornamento è composto dai seguenti insegnamenti:

1*a*) Fisica nucleare;
1*b*) Tecniche e misure di fisica nucleare;
1*c*) Elementi di dosimetria e protezione dalle radiazioni;
1*d*) Tecniche di analisi non distruttive;
1*e*) Impiego di radioisotopi.

Il secondo seminario di aggiornamento è composto dai seguenti insegnamenti:

2*a*) Generatori di neutroni e macchine acceleratrici nella ricerca applicata;
2*b*) Sorgenti radioisotopiche;
2*c*) Elementi di dosimetria e protezione dalle radiazioni;
2*d*) Tecniche di rivelazione e di analisi delle radiazioni nucleari;
2*e*) Progettazione di schermature.

Il consiglio del corso stabilisce la durata di ciascuno degli insegnamenti sopraelencati; stabilisce altresì quali di essi dovranno essere completati con esercitazioni. Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti.

Art. 780. — E' data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e dei seminari e, sentito il parere del consiglio, di sottoporre al consiglio della facoltà proposte di variazioni che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 781. — Gli insegnanti del corso e dei seminari sono proposti dal direttore, che può scegliere fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza delle rispettive specialità, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso altre facoltà. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.

Art. 782. — Per la validità del corso di perfezionamento e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 783, gli iscritti dovranno superare gli esami in sei degli undici insegnamenti elencati nell'art. 779 e redigere un progetto o uno studio sulle materie di insegnamento prescelto.

Il progetto o studio finale verrà discusso alla presenza di una commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e presieduta dal direttore del corso stesso.

Art. 783. — Agli iscritti al corso di perfezionamento che abbiano superato il numero di esami di cui all'articolo 782 ed ottenuta l'idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Agli iscritti ai seminari di aggiornamento che abbiano seguito con profitto tutti gli insegnamenti di un seminario di cui all'art. 779 viene rilasciato un attestato di frequenza su proposta di una commissione costituita dai docenti del seminario e presieduta dal direttore del corso.

Art. 784. — Gli iscritti al corso ed ai seminari sono tenuti a pagare le seguenti tasse e soprattasse:

tassa di immatricolazione . . . . . . L. 5.000
tassa di iscrizione . . . . » 18.000
soprattassa annuale per esami di profitto (per gli iscritti al corso) . . . . » 7.000

L'ammontare dei contributi generali e per esercitazioni verrà stabilito dal consiglio di amministrazione della Università, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1973.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, n. 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, n. 48711, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 182, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 19 giugno 1973, n. 1/25090, con la quale il Ministero della difesa ha designato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici il gen. B. s.p.e. Albino Degiani, in servizio presso la Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, in sostituzione del gen. D. s.p.e. Donati Nelson, impossibilitato ad assolvere il predetto incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del medesimo a membro del sopracitato consesso;

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il generale B. s.p.e. Albino Degiani, in servizio presso la Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero della difesa, in sostituzione del gen. D. s.p.e. Nelson Donati, impossibilitato ad assolvere il predetto incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 21 *Lavori pubblici, foglio n.* 334

(219)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1972.

Ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere direttive amministrativa e tecnica del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, contenente norme integrative sull'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1075;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione in data 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile, e in particolare la tabella *A* allegata al decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'allegato II tabella XVII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, sopracitato;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 il numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione, nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, in attività di servizio ammontava complessivamente a quarantuno unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 il numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale e di ispettore capo nel ruolo tecnico della carriera direttiva in attività di servizio ammontava complessivamente a tre unità;

Considerato che quattro posti della qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva sono stati soppressi ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e che, pertanto, la dotazione organica complessiva dello stesso ruolo è ridotta a centosettantotto posti;

Decreta:

La tabella *A* allegata al decreto ministeriale 25 giugno 1971, citato in premessa, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1972

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92

TABELLA A

RUOLI CENTRALI

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione . . .	35
307	Direttore di sezione	105
257 190	Consigliere	
	Totale .	140

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	5
Direttore di divisione	4
Totale . . .	9

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Ispettore capo aggiunto . .	1
307	Ispettore	3
	Totale .	4

Ruolo tecnico ad esaurimento

Qualifica	
Ispettore generale	—
Ispettore capo	—

(224)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1971, con il quale il dott. Secondo Bini venne nominato vice presidente della predetta cassa, in sostituzione del dottor Alvaro Raffoni, deceduto;

Considerato che il predetto dott. Bini è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'avv. Sergio Bandini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Inoltre, considerato che, essendosi l'avv. Bandini recentemente dimesso dalla carica di consigliere comunale di Ravenna, l'incompatibilità tra la carica di vice presidente della cennata cassa di risparmio e quella comunale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 778/1938 citata in premessa, continuerebbe ad esplicare i propri effetti per un anno dalla data di cessazione dalla ripetuta carica comunale, è accordata con la procedura d'urgenza, all'avv. Sergio Bandini la deroga alla predetta incompatibilità, subordinatamente al rilascio del prescritto parere favorevole del Ministro per l'interno, ai sensi del richiamato art. 4 della legge n. 778/1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(100)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s. di Pistoia, località Chiazzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che il Lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s. di Pistoia, località Chiazzano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Lanificio Texarredo di Spinelli Mauro & C. S.a.s. di Pistoia, località Chiazzano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(124)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1973.

Proroga del divieto di uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1972 con il quale, in conformità di quanto previsto dal citato articolo, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1974;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1974 il divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura. fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

(222)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Trapani ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 4.558

Salariati fissi:

comuni . . . . . . » 2.976
qualificati . . . . . . » 3.363
specializzati . . . . . . » 3.725

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(228)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Venezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.910

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.830
qualificati . . . . » 3.155
specializzati . . . . » 3.553

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(227)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Roma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.876

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 4.247
specializzati . . . . » 4.765

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(233)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Terni ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.038
Salariati fissi:	
comuni	» 3.180
qualificati	» 3.624
specializzati	» 4.068

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(229)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Insediamento di commissioni tributarie di I e di II grado.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni tributarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 20 febbraio 1974:

Commissioni tributarie di II grado:

Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Bergamo - Bologna - Brescia - Brindisi - Catanzaro - Cremona - Cuneo - Ferrara - Firenze - Forlì - Gorizia - Isernia - La Spezia - Livorno - Lucca - Macerata - Mantova - Milano - Perugia - Pesaro - Piacenza - Pisa - Pordenone - Reggio Emilia - Roma - Siena - Torino - Varese.

Commissioni tributarie di I grado:

Ancona - Bari - Caltagirone - Campobasso - Catania - Chiavari - Cosenza - Cuneo - Firenze - Isernia - Ivrea - Lamezia Terme - Locri - Lodi - Lucca - Milano - Modica - Napoli - Palermo - Saluzzo - S. Angelo dei Lombardi - Torino - Vasto - Vercelli - Vigevano - Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(332)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 ottobre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Certosa di Pavia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Certosa di Pavia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Luigi Caselli.

Come è noto il consiglio comunale fu travagliato da una permanente e profonda crisi interna e si dimostrò incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente anche in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

In data 20 corrente sono scaduti i tre mesi entro cui ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deve procedersi alla rinnovazione del disciolto consiglio.

Atteso che la necessità della trattazione e soluzione di problemi fondamentali per la vita dell'ente nonchè di altri obblighi di legge non può essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente stesso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e in tal senso si provvede con decreto n. 1/2349 Gab. in data odierna.

Pavia, addì 20 ottobre 1973

Il prefetto: VIRGILIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 dell'8 agosto 1973, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Certosa di Pavia ed è stato nominato commissario straordinario il vice prefetto ispettore dott. Luigi Caselli;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 123 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Certosa di Pavia, affidata al vice prefetto ispettore dott. Luigi Caselli, è prorogata ai sensi di legge per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Pavia, addì 20 ottobre 1973

Il prefetto: VIRGILIO

(246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale « Coniano »

Con decreto n. 1415 del 3 ottobre 1973 la società « Coniano » S.r.l., con sede e stabilimento in località Coniano del comune di Poggibonsi (Siena), è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Coniano », che sgorga dalla omonima sorgente in territorio del comune di Poggibonsi, provincia di Siena.

L'acqua sarà messa in vendita, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro e mezzo, un litro, mezzo litro e un quarto di litro. Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, delle dimensioni di cm. 17,3 x 10,8 per le bottiglie da due litri, da un litro e mezzo e da un litro, e di cm. 13,7 x 8,6 per le bottiglie da mezzo litro e da un quarto di litro.

Al centro delle etichette figura un disegno, di colore rosso, che rappresenta due emisferi parzialmente sovrapposti. Sul disegno, in grossi caratteri bianchi, appare la scritta « Coniano ».

Sulla sinistra del disegno, in caratteri di colore nero, sono riportati i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica effettuata il 25 gennaio 1972 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

Sulla destra del disegno, dall'alto in basso, è riportato in caratteri neri il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 9 dicembre 1971 dal prof. L.F. Signorini, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Firenze, e sono indicate le caratteristiche terapeutiche dell'acqua. In fondo figura l'indirizzo della sede e dello stabilimento.

Nella parte centrale, sopra al disegno, si legge: « Acqua minerale naturale imbottigliata come sgorga dalla sorgente » (in caratteri di colore nero).

Sotto al disegno vi è la scritta, in caratteri di colore nero più piccoli dei precedenti: « Bicarbonato alcalina e alcalino-terrosa, antidispeptica - digestiva - diuretica ». Seguono gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

L'acqua, proveniente dal pozzo situato a m. 65,50 di profondità, è portata in superficie mediante tubi di acciaio speciale e viene spinta da una elettropompa nell'adiacente impianto di deferrizzazione. Tale impianto consta di una vasca rivestita internamente da cemento ad alta resistenza chimica entro la quale vi è uno scomparto con lastre inclinate di acciaio inossidabile.

L'acqua, previamente areata, perviene nello scomparto dove il ferro precipita sotto forma di idrossido insolubile e passa poi in una vasca di decantazione ed infine in una vasca di raccolta. Da quest'ultima vasca prende origine la condotta di adduzione che giunge fino allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(266)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 50-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero due punzoni recanti il marchio di identificazione « 50-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Nobler Arturo, con sede in Napoli, via Ernesto Capocci n. 18.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(253)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6450/4354, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1973, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 290, sono stati determinati, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1972, nella misura di lire 66.183 (lire sessantaseimilacentottantatre) gli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 16 ottobre 1972, n. 6445/4349, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 16 febbraio 1973, per i terreni espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1452 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta Nasturzio Ettore Francesco fu Silvestro e ditta Segherie Silane, per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 65.000 (lire sessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 8 gennaio 1974

(198)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6446/4350, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1973, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 294, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 7.342.647 (lire settemilionitrecentoquarantaduemilaseicentoquarantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Acri (Cosenza), della superficie di ettari 203.26.30, nei confronti della ditta Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1478, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.430.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6125/4029 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) nella misura di L. 3.912.647.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 4.158.622 (lire quattromilionicentocinquantottomilaseicentoventidue).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.065.000 (lire ottomilionisessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973.

Roma, addì 8 gennaio 1974

(194)

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6451/4355, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1973, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 289, è stata definitivamente determinata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 1.894.071 (lire unmilioneottocentonovantaquattromilasettantuno), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), della superficie di ettari 43.75.70, nei confronti della ditta Sprovieri Michele fu Angelo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.012.203 (lire duemilionidodicimiladuecentotre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.900.000 (lire tremilioninovecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1973.

Roma, addì 8 gennaio 1974

(195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,50	628,50	627,70	628,50	629 —	628,50	628 —	628,50	628,50	628,50
Dollaro canadese	633,60	633,60	633 —	633,60	633,80	633,60	633,25	633,60	633,60	633,60
Franco svizzero	187,37	187,37	187,65	187,37	187,50	187,35	187,20	187,37	187,37	187,37
Corona danese	95,88	95,88	96 —	95,88	95,70	95,88	95,83	95,88	95,88	95,88
Corona norvegese	106,70	106,70	106,50	106,70	106,50	106,70	106,50	106,70	106,70	106,70
Corona svedese	131,65	131,65	131,80	131,65	129,40	131,60	131,49	131,65	131,65	131,65
Fiorino olandese	216,78	216,78	216,70	216,78	216,80	216,75	216,78	216,78	216,78	216,78
Franco belga	14,848	14,848	14,85	14,848	14,75	14,80	14,85	14,848	14,84	14,84
Franco francese	129,245	129,245	129,30	129,245	129 —	129,20	129,25	129,245	129,24	129,24
Lira sterlina	1413,20	1413,20	1412,50	1413,20	1413,90	1413,10	1412,50	1413,20	1413,20	1413,20
Marco germanico	227,40	227,40	228 —	227,40	227,60	227,40	227,29	227,40	227,40	227,40
Scellino austriaco	30,887	30,887	30,85	30,887	30,85	30,85	30,89	30,887	30,88	30,88
Escudo portoghese	23,66	23,66	23,65	23,66	23,60	23,67	23,62	23,66	23,66	23,66
Peseta spagnola	11,03	11,03	11,05	11,03	11,10	11,05	11,025	11,03	11,03	11,03
Yen giapponese	2,099	2,099	2,10	2,099	2,10	2,10	2,11	2,099	2,09	2,09

Media dei titoli dell'11 gennaio 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	106,325
Redimibile 3,50% 1934	98 —
» 3,50% (Ricostruzione)	92,125
» 5% (Ricostruzione)	98,925
» 5% (Riforma fondiaria)	96,350
» 5% (Città di Trieste)	97,950
» 5% (Beni esteri)	94,825
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,975
» 5,50% » » 1968-83	92,275
» 5,50% » » 1969-84	92,025
» 6% » » 1970-85	96,450
» 6% » » 1971-86	97,175
» 6% » » 1972-87	96,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	101,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,550
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,500
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	97,025
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,750
» 5% (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,125
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,100
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	99,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1974

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	628,25
Dollaro canadese	633,425
Franco svizzero	187,285
Corona danese	95,855
Corona norvegese	106,60
Corona svedese	131,57
Fiorino olandese	216,78
Franco belga	14,849
Franco francese	129,247
Lira sterlina	1412,85
Marco germanico	227,345
Scellino austriaco	30,888
Escudo portoghese	23,64
Peseta spagnola	11,027
Yen giapponese	2,104

MINISTERO DEL TESORO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 7 gennaio 1974

(186)

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1974 l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, con sede in Roma, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(187)

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 Mod. Cambio Ric. 5%. — Data: 19 maggio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale di Siracusa. — Intestazione: Aglianò Salvina, nata a Niscemi il 16 febbraio 1935. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 15. — Capitale L. 575.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1974

(249)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. 241 D.P. — Data: 26 luglio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: sac. Domenico Fierro, nato il 14 dicembre 1905 a S. Agata di Puglia (Foggia). — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1974

(248)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1973, registro n. 17, foglio n. 285, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato dall'arch. Achille Morbiducci di Roma in data 23 febbraio 1972 e notificato in data 3 marzo 1972, avverso la deliberazione 12 novembre 1971 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero di zona « Marzio Morini » di Magliano Sabina (Rieti) ha risolto il rapporto di prestazione professionale riguardante la direzione dei lavori di costruzione dell'ospedale civile di Poggio Mirteto, affidata al ricorrente.

(263)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1973, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 230, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi dedotti, il ricorso straordinario, proposto dalla sig.ra Cervelloni Anna Maria ved. Selmi, per l'annullamento dell'autorizzazione all'esecuzione della nuova opera stradale « Prataneri » in tenimento dei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano (Firenze).

(264)

REGIONE TOSCANA

Divieto di caccia in provincia di Arezzo

Si comunica che con provvedimento n. 7159 del 14 novembre 1973 la giunta regionale della Toscana ha deliberato che l'esercizio venatorio nella provincia di Arezzo è soggetto fino a nuova disposizione, ai seguenti divieti e limitazioni:

divieto assoluto di caccia alla starna, coturnice, pernice, capriolo, corvo, muflone e riccio;

divieto di caccia al fringuello ed al cinghiale dopo il 1° gennaio 1974 ed alla lepre dopo il 16 dicembre 1973.

(169)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/381/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Enrico, nato a Trieste il 3 novembre 1884, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cuk Antonia ed ai figli Regina, Enrico e Leonardo;

Vista la domanda di data 24 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.na Carli Regina Maria, nata a Trieste il 1° settembre 1909 e qui residente, Trebiciano 200, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj ».

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/381/29-V del 25 ottobre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome della sig.na Carli Regina Maria è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 12 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(73)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per esami, a duecentodiciassette posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione n. 1286 in data 10 maggio 1973;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a duecentodiciassette posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornite di:

1) certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di 2° grado, o titolo equipollente, da cui risulti il compimento di 5 anni di studi post-elementari;

2) diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per le dipendenti di ruolo e temporanee dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadine italiane. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non possono, comunque, essere ammesse coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificandolo;

il possesso del diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere state destituite o dispensate dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma delle aspiranti non risulti autenticata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) l'assistenza sanitaria e sociale nell'organizzazione statale italiana; enti assistenziali in Italia; O.N.M.I.: finalità, ordinamento e funzionamento;

2) compiti dell'assistente sanitaria visitatrice nell'O.N.M.I.: servizio presso le istituzioni, servizio domiciliare, propaganda igienica, bonifica morale, collegamenti;

3) nozioni d'igiene: aria, acqua, alimentazione, pulizia della persona, igiene della casa, microbi patogeni, profilassi;

4) nozioni di puericultura; assistenza all'immaturo;

5) malattie infettive e parassitarie che interessano particolarmente l'infanzia: loro profilassi;

6) le malattie sociali, le malattie del lavoro e le tossicosi: lotta contro le stesse;

7) vaccinazioni profilattiche, obbligatorie e facoltative;

8) nozioni di statistica demografica e sanitaria.

La prova scritta verterà sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della gradua-

toria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza delle vincitrici, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda le aspiranti invalide (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa, che ella, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di 2° grado, o titolo equipollente, da cui risulti il compimento di 5 anni di studi post-elementari, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;

2) diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice, come sopra.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o temporanee in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sanitarie visitatrici di 3ª classe in prova nel ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto) per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, le vincitrici conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.032.600 annue oltre le indennità di legge).

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il commissario straordinario
GARACI

Il direttore generale
CALIENTO

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata,
da redigere su carta bollata)

Alla sede centrale dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1 — ROMA

La sottoscritta . . . residente ovvero domiciliata in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammessa al concorso, per esami, a duecentodiciassette posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto) indetto il 10 maggio 1973.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a . . . . il (1) . . . . . ;

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . . . ;

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del (indicare il titolo di studio) . . . . nonchè del diploma di assistente sanitaria visitatrice;

f) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorsa nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (4);

g) è disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . .

Data . . . . .

Firma (5)
. . . .

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(83)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici regionali ed interregionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con il quale, dal 1° luglio 1972, è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali 14 dicembre 1972, con i quali sono stati banditi dieci concorsi pubblici regionali per complessivi trecentotrentacinque posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della Pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1973, con il quale ventotto candidati nominati con decreto ministeriale 31 ottobre 1972, ragionieri nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, quali vincitori del concorso, per titoli, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1972, sono stati dichiarati decaduti o rinunciatari alla nomina;

Considerato che tali posti non possono essere utilizzati secondo quanto disposto dall'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per mancanza di idonei dei pubblici concorsi banditi da data non anteriore al 1° gennaio 1967 ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Considerato che al concorso per quarantanove posti di ragioniere principale in prova indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1972 e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 7 del 14 dicembre 1971, n. 49-50, hanno chiesto di partecipare trentuno candidati;

Considerato, per quanto sopra premesse, che vi sono attualmente quarantasei posti vacanti nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che sui quarantasei posti vacanti, come sopra descritti, effettuata la riserva di un sesto, da accantonare ai concorsi previsti dall'art. 21 della legge 28 dicembre 1970, numero 1077, restano disponibili trentotto posti;

Considerata la urgente necessità di utilizzare i trentotto posti disponibili per sopperire alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici regionali ed interregionali del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici regionali o interregionali del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti		Numero dei posti
Ancona	2	Milano	3
Bari	3	Napoli	4
Bologna	3	Palermo	3
Cagliari	2	Roma	3
Catanzaro	2	Torino	3
Firenze	2	Trieste	2
Genova	2	Venezia	2
L'Aquila	2		

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro e non oltre i 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici regionali o interregionali del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla domanda deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata eppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) nozioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) nozioni di scienze delle finanze;
3) servizi ed ordinamento della Pubblica istruzione.

Art. 9.

Le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno in Roma.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, dei provveditorati agli studi e degli uffici scolastici regionali e interregionali.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

d) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formo l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di 20 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono invitati ad inviare entro il termine, di cui al precedente secondo comma, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine di venti giorni, dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ragionieri in prova, per la durata di sei mesi, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici regionali o interregionali del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1973
Registro n. 95, *foglio n.* 270

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio); nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1973, per gli uffici scolastici periferici regionali o interregionali. Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede di uno degli uffici scolastici periferici regionali o interregionali del Ministero della pubblica istruzione.

(Data) . . . . .

(Firma) (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .
Visto: si autentica la firma del sig. (4) . . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso).

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(202)

Concorsi, per titoli, a sette posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1971, è stata fissata la dotazione organica del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078, 1079;
Considerato che la situazione numerica del personale operaio di questa amministrazione centrale alla data del 1° luglio 1971 è la seguente:

	Dotazione organica	Posti occupati	Posti vacanti
Capi operai .	2	1	1
Operai specializzati .	7	6	1
Operai qualificati	5	2	3
Operai comuni	9	7	2
Totali	23	16	7 (di cui 1 occupato al 1°-2-1972)

Tenuto conto che il posto vacante di capo operaio si può conferire mediante promozione di uno degli operai specializzati, i posti disponibili per nuove assunzioni sono i seguenti:
Considerato che i posti disponibili da conferire a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato sono complessivamente 7: due posti di operai di 1ª categoria, specializzati; tre posti di operai di 2ª categoria, qualificati; due posti di operai di 3ª categoria, comuni;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, i seguenti concorsi per titoli a posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione:

A) concorso a due posti di operai di 1ª categoria, specializzati, per le seguenti qualifiche di mestiere: falegname lucidatore posti 1; elettricista posti 1;

B) concorso a tre posti di operaio di 2ª categoria, qualificato, per le seguenti qualifiche di mestiere: muratore posti 1; elettricista posti 1; pittore posti 1;

C) concorso a due posti di operaio di 3ª categoria, comune, per le seguenti qualifiche di mestiere: falegname posti 1; idraulico posti 1.

Art. 2.

L'ammissione ai concorsi è riservata a coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino operai di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato od operai di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, non amministrati dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi e rivestano la categoria e la qualifica di mestiere indicate, rispettivamente, nelle lettere *A*), *B*) e *C*) del precedente articolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 500, secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio;
2) categoria e qualifica di mestiere posseduta (non potranno partecipare ai concorsi i candidati che rivestono una categoria ed una qualifica di mestiere diverse da quelle stabilite nelle lettere *A*) e *B*) dell'art. 1 del bando);
3) concorso al quale chiedono di partecipare;
4) recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni;
5) la domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

In luogo della predetta autenticazione per i candidati, ivi compresi coloro che siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante il reparto cui appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda, gli aspiranti, ai fini della valutazione di merito, dovranno unire i seguenti documenti:

1) certificato o stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati;
2) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento e di aggiornamento per qualificazione professionale;
3) titoli di studio di cui sono in possesso;
4) attestati lavori eseguiti.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice dei concorsi.

La commissione stabilirà preventivamente, i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'art. 4 determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i 10 decimi.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei concorsi compilerà le rispettive graduatorie generali di merito, secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7.

I concorrenti inclusi nella graduatoria generale di merito che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme che attestino di tali titoli il possesso.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Le graduatorie generali di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione sospensiva

dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori dei concorsi, riceveranno apposita comunicazione ministeriale, con la quale saranno invitati a presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni, i sottoelencati documenti in carta da bollo da L. 500:

a) copia integrale dello stato di servizio civile, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito;

b) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, in carta legale;

c) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi, in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con la categoria e con la qualifica di mestiere, stabilite, rispettivamente, nelle lettere *A*), *B*) e *C*) dell'art. 1 del presente bando.

I vincitori del concorso conservano l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, salvo restando l'applicazione dei limiti stabiliti da apposite leggi ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Registro n. 90, foglio n. 273

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . in atto operaio (specificare la qualifica di mestiere) . . . . di categoria (specificare la categoria) . . . . in servizio presso . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . post . . di operaio di . . categoria, per la qualifica di mestiere di . . . . . .

(Data) . . . .

(Firma) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(203)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1970, è stata pubblicata a pag. 352 del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 del 1°-31 marzo 1972 (diramato il 18 ottobre 1973).

(78)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione del presidente e nomina di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pistoia.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 929 in data 20 febbraio 1973, esecutiva a norma di legge, relativa alla costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Pescia e del consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia e i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole;

Preso atto che il dott. Sergio Olivotti, nominato presidente del consesso, è stato collocato a riposo;

Ritenuto di dover modificare la composizione della commissione nominando quale presidente il dott. Renzo Remigi, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno, e quale membro del consesso il dott. Pier Luigi Magliozzi, direttore di sezione del predetto Ministero, come da segnalazione della prefettura di Pistoia;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 929 in data 20 febbraio 1973, il dott. Renzo Remigi, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno è nominato presidente della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Pescia e del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra la provincia e i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole.

Il dott. Pier Luigi Magliozzi, direttore di sezione del Ministero dell'interno è nominato membro del citato consesso.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, sarà affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Pistoia e dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Pistoia è incaricato di curare la pubblicità dell'atto.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(278)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità-sicurezza sociale dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il decreto del dirigente l'ufficio del veterinario provinciale di Savona n. 215 del 21 febbraio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferi-

mento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario Albenga (capo consorzio)-Castelbianco-Castelvecchio di R. B.-Cisano sul Neva-Erli-Nasino e Zuccarello, vacante al 30 novembre 1971;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Savona;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Savona, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Scotto dott. Giorgio, dirigente di settore in servizio presso l'assessorato igiene e sanità-sicurezza sociale - regione Liguria.

Componenti:

Infante dott. Antonio funzionario in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità-sicurezza sociale - regione Liguria;

Manfredi dott. Giovanni, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Genova;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica dell'Università di Torino;

Vacirca prof. Giuseppe, ordinario di semeiotica medica dell'Università di Milano;

Viglizzo dott. Carlo, veterinario condotto del comune di Albenga.

Segretario:

Piccoli Fulvio, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Savona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio veterinario provinciale di Savona.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona, e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 3 dicembre 1973

Il presidente della giunta regionale
DAGNINO

(277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato doversi procedere alla costituzione della commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con proprio decreto n. 2177/G.II del 12 luglio 1973;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta con nota n. 66822/EL, dall'ordine dei medici di Vicenza con nota n. 2482/tl nonchè dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Bosio dott. Luigi, funzionario amministrativo della giunta regionale.

Componenti:

Gaviano dott. Luigi, medico provinciale;

Frasson prof. dott. Ugo, primario chirurgo dell'ospedale di Schio;

Laverda dott. Filiberto, primario medico dell'ospedale di Thiene;

Tommasello dott. Nicola, funzionario amministrativo della regione Veneto;

Deganello dott. Giovanni, medico condotto di Villaverla.

Segretario:

Schiavone dott. Maria Luisa, funzionario amministrativo dell'ufficio medico provinciale.

Le prove di esame avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Thiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 21 dicembre 1973

Il medico provinciale: BONIFACI

(136)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1536 del 30 novembre 1972, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Urbino;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni effettuate dagli organi legittimati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'ente regione Marche quale dirigente.

Componenti:

Ciacco dott. Pietro, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Pesaro;

Olivo prof. Romano, docente universitario di igiene;

De Martinis prof. Carlo, docente universitario di patologia medica;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Frongia dott. Giulio, ufficiale sanitario di Fano.

Segretario:

Ianniello dott. Ugo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale.

Le prove d'esame si terranno in Pesaro ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pesaro, addì 15 dicembre 1973

Il medico provinciale: CAVINA

(94)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 331 in data 6 marzo 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/3119 in data 1° giugno 1973 e la proposta del locale ordine provinciale dei veterinari numero 184/MZ/cm in data 21 ottobre 1972;

Visto il decreto prot. n. 7925 reg. dec. n. 194 in data 19 dicembre 1973, con il quale il medico provinciale di Bologna ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:

Martino dott. Antonio, in servizio presso la sede centrale della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;
Gentile prof. Giuseppe, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria all'Università di Bologna;
Morganti dott. Giovanni, veterinario condotto di Sasso Marconi.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 4 gennaio 1974

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(305)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3817 in data 5 ottobre 1973, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Taranto, vacante al 30 novembre 1972;

Vista la nota n. 24/2988/212 in data 30 novembre 1973 della regione Puglia con la quale si segnala presidente della commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, il dott. Paolo Martino, funzionario della regione Puglia in sostituzione del dott. Cavallo Oronzo, indisponibile;

Considerato che occorre reintegrare la commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Paolo Martino, funzionario della regione Puglia è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Taranto, vacante al 30 novembre 1972, in sostituzione del dott. Cavallo Oronzo, indisponibile.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Taranto, addì 3 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: PATERA

(328)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1973, n. **60.**

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'11 dicembre* 1973)

(28)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1973, n. **61.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'11 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal primo gennaio 1974 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1974, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, approvati con legge provinciale 11 luglio 1973, n. 15, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(29)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1973, n. **62**.

Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'11 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono in provincia di Trento gli enti già istituiti ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, o che si costituiranno nei modi di cui al successivo art. 5.

Essi sono enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1102. Si applicano loro tutte le norme di legge relative alle comunità montane, che non siano incompatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.

Resta ferma, anche ai fini della individuazione delle zone omogenee previste dall'art. 3 della citata legge n. 1102, la ripartizione del territorio della provincia nei dieci comprensori elencati dall'art. 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7.

Gli enti di cui al presente articolo assumono la denominazione di comprensori, con la specificazione che sarà stabilita per ciascuno dal rispettivo statuto.

Oltre ai compiti che sono loro conferiti dalla legge, essi possono assumere ogni altra iniziativa od attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo a costruire il comprensorio come comunità avente interessi e obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.

Art. 2.

Ogni comprensorio è retto da uno statuto che, oltre a contenere ogni altra disposizione necessaria per l'organizzazione interna e per il buon funzionamento dell'ente, dovrà stabilire:

a) il comune sede del comprensorio;

b) le modalità di costituzione, il numero dei componenti, nonchè la durata in carica dei vari organi;

c) la ripartizione delle attribuzioni tra gli organi stessi;

d) i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi;

e) l'indicazione dei contributi necessari per il funzionamento del comprensorio, nonchè le altre norme relative alla sua gestione finanziaria e contabile, ivi comprese quelle concernenti la nomina del tesoriere;

f) le modalità e i termini per la compilazione ed approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione;

g) le norme necessarie per la disciplina dell'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal comprensorio ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

h) le norme generali da osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale del comprensorio;

i) le forme e i modi di partecipazione di cui al successivo art. 8.

Art. 3.

L'organo rappresentativo di base, comunque denominato, del comprensorio è composto dal sindaco di ciascun comune facente parte del comprensorio e da altri membri eletti in rappresentanza di ciascun consiglio comunale. Tali membri possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purchè abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

I rappresentanti dei comuni retti da commissari durano in carica sino alla nomina dei rappresentanti, da parte dei consigli comunali ricostituiti.

Nell'organo di cui al primo comma deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

Ogni comprensorio dovrà avere un collegio dei revisori dei conti, composto da membri scelti in seno all'organo rappresentativo di base.

Potrà costituire altresì un comitato tecnico, di cui potranno far parte anche rappresentanti o delegati di altri enti, purchè operino anch'essi nel comprensorio e si propongano di promuovere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Art. 4.

I comprensori già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge procederanno, entro sei mesi dalla data medesima, alla revisione ed integrazione del proprio statuto, per adeguarlo ai nuovi compiti che vengono loro conferiti, uniformandosi alle disposizioni di cui alla presente legge.

La deliberazione relativa dovrà essere presa a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Essa viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo di ogni comune appartenente al comprensorio. Non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni medesimi, nonchè i gruppi e gli enti che operano nel comprensorio possono far pervenire al presidente del comprensorio le proprie osservazioni o proposte.

L'assemblea si pronuncia definitivamente in merito a maggioranza assoluta dei propri componenti. Lo statuto viene quindi trasmesso al presidente della giunta provinciale, che lo approva con suo decreto, su conforme deliberazione della giunta. Il decreto, con allegato lo statuto, è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Qualora le nuove norme dello statuto prevedano, per l'organo rappresentativo di base del comprensorio, una composizione diversa da quella in atto, l'assemblea in carica è dichiarata sciolta dal presidente della giunta provinciale, con lo stesso decreto che approva lo statuto.

Il presidente dell'assemblea è nominato commissario straordinario dell'ente, in attesa della costituzione dei nuovi organi elettivi.

Nello statuto devono essere contenute comunque le altre norme necessarie per assicurare il trapasso dal precedente al nuovo ordinamento.

Per le successive modifiche dello statuto si osservano le norme di cui al presente articolo.

Art. 5.

Nei comprensori nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge l'ente previsto dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, non sia stato ancora costituito, lo statuto del comprensorio sarà deliberato entro sei mesi dalla data di insediamento di un'assemblea straordinaria, composta di tre rappresentanti per ogni comune ricompreso nel comprensorio, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno e designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

L'elezione deve aver luogo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nei comuni retti da commissario, questi provvede entro lo stesso termine alla nomina dei tre rappresentanti, che durano in carica sino a quando il consiglio comunale ricostituito non abbia provveduto alla elezione dei rappresentanti di propria competenza.

L'assemblea straordinaria si riunisce entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su convocazione del presidente della giunta provinciale, che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e l'indicazione della sede della riunione.

La riunione è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti; in seconda convocazione, da effettuarsi entro 10 giorni dalla prima, è sufficiente la presenza di almeno la metà dei componenti.

Dopo la nomina del presidente e del segretario, l'assemblea provvederà alla elaborazione ed approvazione dello statuto. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo precedente, in quanto compatibili.

Art. 6.

Ogni comprensorio provvede alla programmazione coordinata dell'assetto urbanistico e dello sviluppo economico del proprio territorio, in armonia con le indicazioni stabilite dal piano urbanistico provinciale e dal piano economico della provincia.

Alla programmazione dell'assetto urbanistico il comprensorio provvede mediante la formazione, adozione ed esecuzione di un piano comprensoriale, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla programmazione dello sviluppo economico il comprensorio provvede mediante la formazione, adozione ed esecuzione di un piano generale di sviluppo e di programmi annuali di intervento, predisposti in attuazione del piano generale.

Art. 7.

Il piano generale di sviluppo ha durata quinquennale, salvo che la giunta provinciale non stabilisca termini diversi allo scopo di armonizzare la durata con quella del piano economico provinciale o di non pregiudicarne i necessari aggiornamenti.

Il piano deve indicare gli obiettivi fondamentali che il comprensorio intende perseguire nel periodo di validità, le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale generale, nonchè quelle interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Deve indicare altresì il tipo di interventi previsti, nonchè il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, ed infine la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati della zona.

Ove il piano urbanistico del comprensorio non sia stato ancora adottato, il piano generale di sviluppo deve contenere anche gli elementi necessari per la localizzazione degli interventi previsti, in armonia con le indicazioni di assetto territoriale stabilite dal piano urbanistico provinciale.

Art. 8.

Durante la formazione del piano generale di sviluppo ogni comprensorio deve promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, nonchè dei gruppi e degli enti che operano nel proprio territorio. Nello statuto sono indicate le forme ed i modi di questa partecipazione.

Ai fini della formazione del piano, gli enti e le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di ciascun comprensorio, aventi competenza sulle materie che formano oggetto del piano, sono tenuti a far pervenire al presidente del comprensorio i piani e i programmi in corso di elaborazione e quelli già approvati.

In ogni caso l'adozione definitiva del piano generale da parte dell'organo rappresentativo di base del comprensorio non potrà avvenire se non dopo che esso sia stato affisso per 30 giorni all'albo di ogni comune e ne sia stata data pubblica informazione, per consentire entro i 30 giorni eventuali reclami e proposte migliorative.

L'adozione definitiva del piano deve avvenire entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del piano precedente.

Art. 9.

Non appena adottato in via definitiva, il piano è trasmesso alla giunta provinciale, che ne accerta la conformità al piano economico della provincia ed al piano urbanistico provinciale.

In sede di approvazione del piano possono essere introdotte le variazioni necessarie ad assicurare tale conformità o che risultassero opportune per coordinare tra loro i piani adottati dai diversi comprensori.

Anche quando non sia necessario procedere alla variazione del piano, la giunta provinciale ha facoltà di formulare, al momento della sua approvazione, raccomandazioni e precisazioni circa la realizzazione degli interventi in esso previsti; di esse i comprensori dovranno tenere conto in sede di predisposizione dei programmi annuali di intervento.

La giunta provinciale provvede all'approvazione del piano generale entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Il termine può essere sospeso, con deliberazione motivata della giunta provinciale, da notificarsi al presidente del comprensorio, ove, non essendo ancora pervenuto alla giunta medesima il piano adottato nei comprensori finitimi, manchi la possibilità di assicurare il coordinamento tra i diversi piani; oppure quando la giunta ravvisi nel piano adottato elementi o indicazioni che, pur essendo in contrasto col piano economico provinciale, appaiono meritevoli di accoglimento. In quest'ultimo caso la giunta promuove la preventiva pronunzia del consiglio provinciale.

Art. 10.

A seguito dell'approvazione del piano generale di sviluppo, l'organo rappresentativo di base del comprensorio adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma annuale di intervento, per l'attuazione di quanto previsto dal piano generale. Nel programma sono indicate le opere e gli interventi da eseguirsi nel corso dell'anno successivo, nonchè i relativi oneri di spesa.

Il programma deve essere approvato dalla giunta provinciale, che ne accerta la conformità al piano generale e alle raccomandazioni e precisazioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

Non appena il piano generale e i programmi annuali di intervento siano stati approvati, gli enti e le amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 8 sono tenuti ad adeguare ad essi i piani e i programmi di propria competenza.

A questo fine i provvedimenti relativi, nonchè tutti quelli di attuazione di detti piani e programmi dovranno essere trasmessi in copia al comprensorio, contestualmente all'invio alla autorità di controllo affinchè il comprensorio possa far pervenire a quest'ultima le proprie osservazioni.

Art. 12.

Per l'esecuzione del piano generale o dei programmi di intervento di propria competenza, il comprensorio può avvalersi, previa intesa con gli enti interessati, degli uffici dei comuni, dei loro consorzi o di altri enti locali operanti nel suo territorio.

Può altresì delegare di volta in volta a questi enti le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Art. 13.

Per l'espletamento dei suoi compiti il comprensorio può assumere anche personale a contratto o a tempo determinato, quando si tratti di far fronte ad esigenze particolari e di durata limitata.

Può anche utilizzare il personale dipendente dalla Regione, dalla provincia o dai comuni che fosse comandato a prestare servizio presso il comprensorio su richiesta di questo, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 14.

A norma dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia può delegare ai comprensori di cui all'art. 1 talune funzioni amministrative, in aggiunta a quelle loro attribuite dalla legge, o può avvalersi dei loro uffici, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Ogni comprensorio può altresì assumere quelle funzioni dei comuni compresi nel suo territorio che i medesimi ritenessero conveniente affidargli, tenuto conto dei migliori servizi organizzativi, tecnici e amministrativi di cui dispone il comprensorio. Il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari è stabilito di intesa.

Il comprensorio può altresì essere delegato da consorzi di bacino imbrifero montano alla gestione di servizi o alla realizzazione di opere finanziate con i sovraccanoni idroelettrici ad essi spettanti o devoluti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.

I controlli sulle deliberazioni dei comprensori sono esercitati dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Circa le modalità e i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo e il consuntivo, i regolamenti concernenti le norme per la gestione dei beni e dei servizi, nonchè le deliberazioni volte alla istituzione di aziende speciali.

Resta fermo quanto è stabilito dai precedenti articoli 4, 6, 9 e 10 della presente legge, in ordine alla approvazione dello statuto, del piano comprensoriale e dei piani economici.

I controlli sostitutivi sugli organi sono esercitati dalla giunta provinciale, nei limiti di cui all'art. 54, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 16.

Alla ripartizione tra i comprensori di cui all'art. 1 dei fondi assegnati alla provincia a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvede la giunta provinciale nel modo seguente:

A) per il 40 %, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per il 30 %, in proporzione diretta alla superifcie di ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

C) per il 30 % fra i comprensori in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio comprensoriale, risultante dalla somma algebrica delle differenze tra le cancellazioni e le iscrizioni anagrafiche dei comuni, relative al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, desunte dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, quale risulta dalla somma degli iscritti nelle liste di collocamento comunali secondo i dati rilevati dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione relativi al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

La determinazione delle somme spettanti ai comprensori sul 30 % del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 17.

Sulla base della ripartizione dei fondi effettuata ai sensi dell'articolo precedente, la giunta provinciale provvede a finanziare anno per anno i programmi di intervento di cui all'art. 10.

Il finanziamento è disposto contestualmente alla delibera di approvazione di detti programmi.

Art. 18.

Gli enti comprensoriali disciplinati dalla presente legge si estinguono solo qualora, attraverso una modifica del piano urbanistico provinciale, venga stabilita una diversa suddivisione del territorio provinciale in comprensori, tale da comportare la soppressione di uno di essi.

Non comportano soppressione dei comprensori quelle variazioni al piano urbanistico provinciale che implichino soltanto l'inclusione nel loro territorio di uno o più comuni diversi da quelli elencati per ciascuno dall'art. 3 delle norme di attuazione del piano, ovvero l'esclusione di taluno di quelli che già ne fanno parte.

In tutti questi casi la partecipazione all'ente comprensoriale si estende o, rispettivamente, si restringe ai soli comuni il cui territorio risulti compreso, per effetto della variazione, nei nuovi confini del comprensorio.

Art. 19.

Per quanto non espressamente previsto dal rispettivo statuto, dalla presente legge o dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano ai comprensori, in quanto compatibili, le norme in vigore per i comuni.

Art. 20.

Al finanziamento delle spese dei comprensori per l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di L. 2.935.580.000 iscritto, a sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al capitolo 4710 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Allo scopo di consentire più ampia e sollecita possibilità di intervento il fondo di cui al comma precedente è aumentato, per l'esercizio finanziario 1973, della somma di lire 1.000.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvede con i fondi che saranno assegnati alla provincia a sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 21.

All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente art. 20 si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 4710 - categ. X. — Spese per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane nonchè per il finanziamento degli altri interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . . . . L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 dicembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

Tabella prevista dall'art. 16, lettera C)

Grado di disoccupazione (1)		Tasso di emigrazione (2)	
Misura del requisito	punteggio	Misura del requisito	punteggio
Inferiore alla media .	1	Inferiore a 0,85 volte la media	0
Da 1 a 1,5 volte la media	2	Da 0,85 a 1,5 volte la media	1
Da 1,5 a 2 volte la media	3	Oltre 1,5 volte la media	2
Oltre 2 volte la media	4	—	—

(1) Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascun comprensorio e quello medio della provincia.

(2) Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascun comprensorio e quello medio della provincia.

(30)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.